

Publicato il 15/03/2022

N. 02927/2022 REG.PROV.COLL.

N. 13724/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13724 del 2016, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nazario Urbano, domiciliato presso la Tar Lazio Segreteria TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto di diniego di concessione della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9 co. 1 lett. f) l. n. 91/92 - (-OMISSIS-)

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2022 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente, cittadina di nazionalità marocchina residente in Italia, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana formulata ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera "f" della L. nr. 91/1992.

Il provvedimento di diniego si fonda sul riscontro di numerosi precedenti penali per reati contro la persona, contro la famiglia e contro il patrimonio a carico del coniuge della ricorrente, in ragione dei quali il Ministero dell'Interno ha ritenuto non sussistente la coincidenza tra l'interesse pubblico e quello privato alla concessione della cittadinanza italiana, ritenendo doveroso estendere anche al nucleo familiare della richiedente la valutazione di opportunità in ordine al complesso di situazioni e di comportamenti da cui desumere la meritevolezza dello *status civitatis*.

Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge, eccesso di potere e carenza di motivazione, deducendo la violazione del principio di personalità della responsabilità penale e la conseguente irragionevolezza del provvedimento di diniego.

Si è costituita l'amministrazione, resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.

All'udienza del 08.03.2022 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Va premesso che in tema di concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5.2.1992, n. 91, il Collegio aderisce alle considerazioni svolte dalla giurisprudenza consolidata circa l'ampio potere discrezionale di cui gode l'amministrazione nell'attribuzione dello *status civitatis* (ex plurimis CdS sez. III 23/07/2018 n. 4447/2018; Consiglio di Stato sez. III, 21/10/2019 nr. 7122/2019), discrezionalità che non può tuttavia trasmodare in arbitrio e che è pertanto soggetta al controllo giudiziario. Quest'ultimo, avendo ad oggetto un potere discrezionale, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, ma alla logicità e proporzionalità della stessa, alla sufficienza dell'istruttoria svolta, al non travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 6 settembre 2016, n. 3819; 25 agosto 2016, n. 3696; 11 marzo 2016, n. 1874).

La delicatezza del vaglio cui è chiamata l'amministrazione in tema di concessione della cittadinanza italiana deriva dalla pienezza dei diritti civili e politici che l'attribuzione di tale status comporta, quale coacervo di situazioni giuridiche attive e passive intimamente connesse con l'appartenenza alla comunità nazionale ed il conseguente rispetto dei suoi valori e delle sue regole.

Sulla base di tali premesse la giurisprudenza consolidata suole ripetere che “l'amministrazione è tenuta all'esame scrupoloso delle condizioni personali, economiche e familiari, della condotta e stile di vita dell'interessato, che devono risultare rispettosi delle regole di convivenza civile del nostro ordinamento, a tutela dell'interesse pubblico al corretto e stabile inserimento dello straniero nel tessuto sociale italiano, che non arrechi danno allo stesso. Pertanto, l'Amministrazione non solo deve tenere conto dei fatti penalmente rilevanti esplicitamente indicati dal legislatore (cfr. art. 6 l. 91/92), ma deve valutare anche l'area della loro prevenzione e, più in generale, della prevenzione di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale” (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 14/05/2019, n. 3121; Consiglio di Stato sez. III, 21/10/2019 nr. 7122/2019).

Tanto premesso, ritiene il Collegio che nel caso di specie l'amministrazione abbia fatto buon uso del potere discrezionale in tema di concessione della cittadinanza fornita dal legislatore, dovendosi rilevare che il provvedimento è adeguatamente motivato e che la scelta appare ragionevole e proporzionata.

A fondamento del diniego l'amministrazione ha infatti posto la commissione, da parte del coniuge della ricorrente, di reati indubbiamente espressivi di una spiccata antisocialità (lesioni, minacce, maltrattamenti in famiglia, furto) ed ha effettuato una valutazione di opportunità sulla concessione dello *status civitatis* estesa al nucleo familiare.

Tale estensione appare al Collegio logica e coerente, atteso che l'interesse pubblico alla concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del paese ospitante, sotto il profilo dell'apporto lavorativo e del rispetto delle regole del paese stesso e, sotto quest'ultimo profilo, legittimamente l'indagine deve essere estesa ai componenti del nucleo familiare del richiedente (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 02/11/2007, n.5680).

La ricorrente non ha contestato la sussistenza delle suddette condotte criminose da parte del coniuge, soffermandosi sull'asserita violazione del principio di personalità della responsabilità penale, che nel caso di specie non rileva, in quanto il provvedimento non mira a sanzionare la ricorrente per la condotta di vita personale o familiare, quanto piuttosto valutare se lo stabile inserimento dello straniero nel tessuto sociale italiano possa arrecare danno allo stesso.

Non si tratta, all'evidenza, di un giudizio di pericolosità sociale, passibile di misure di prevenzione, né presuppone l'adozione di sanzioni penali, ma solo di una valutazione di prevalenza dell'interesse pubblico a non inserire stabilmente nella comunità soggetti che non forniscono assicurazioni sul rispetto delle norme di civile convivenza. Tale giudizio, peraltro, appare legittimamente esteso al coniuge, in ragione dello stabile rapporto di convivenza ed affettivo connesso allo stato coniugale.

Né la natura di alta amministrazione del provvedimento gravato consente a questo giudice di sostituire valutazioni di merito, riservate all'Autorità amministrativa preposta, con altre, attesi i vincoli al sindacato giurisdizionale in questa materia.

Per tali motivi il provvedimento impugnato appare legittimamente emanato, risultando le censure formulate in ricorso prive di riscontro.

Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere

Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaello Scarpato

IL PRESIDENTE
Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.